



TRIBUNALE DI CASSINO

Esecuzioni Mobiliari

RGE246/2016

II GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Visti gli atti della procedura esecutiva n° ~~258~~²⁴⁶/2016 *del 24/6/2016*
atteso che, la [REDACTED]
è stata ammessa al concordato preventivo con provvedimento emesso
dal Tribunale di Cassino ;

Ritenuto che in base al novellato disposto degli artt 161 V comma e 168
LF ,icd automatic Stay ,ovvero il divieto di iniziare o proseguire azioni
esecutive cautelari sul patrimonio del debitore ,ha inizio con la
pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese ;

Osservato che l'art 168 LF è coerente con la nuova struttura e funzione
del concordato preventivo laddove prevede una "moratoria generalizzata"
del soddisfacimento dei crediti concorsuali ed una cristallizzazione
della loro posizione reciproca al fine di garantire l'integrità del
patrimonio destinato all'attuazione del concordato preventivo e la par
condicio creditorum ,in modo che i beni del debitore che ha presentato
l'istanza per l'ammissione al concordato restino a garanzia della
procedura prefallimentare ,così evitando che singoli creditori possano

trovare tutela differenziata eludendo la parità tra gli stessi.;

Rilevato che l'art 168 LF ,nel vietare ai creditori di intraprendere azioni esecutive individuali non contempla deroghe a differenza di quanto disposto dall'art 51 LF e che quindi la sanzione debba essere applicata anche alle procedure espropriative presso terzi.

dichiara

l'improcedibilità della procedura esecutiva.

Cassino addì 07/03/2016

IL CASO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 7/3/2016

Il GOT
Avv. Rosanna Gentile

